

Tuttavia, se il tenore rappresentativo supera il tenore medio nazionale di materia grassa del latte raccolto nello Stato membro, durante il periodo di riferimento di dodici mesi durante il quale hanno iniziato la loro attività, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i produttori interessati non possono beneficiare della rettifica negativa di cui al terzo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, salvo giustificazione contraria fornita dai produttori;
- b) in caso di applicazione degli articoli 6, 7, 8, lettere b), d) ed e) e dell'articolo 8 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte associato al quantitativo di riferimento trasferito è riportato al livello del tenore medio nazionale di cui sopra.

Articolo 4

Raffronto fra i tenori di materia grassa

1. Ai fini del conteggio finale del prelievo previsto all'articolo 5 per ogni produttore, il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte da lui consegnato viene raffrontato al tenore rappresentativo attribuitogli.

Ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in più per chilogrammo di latte.

Ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all'adeguamento dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa si applica il coefficiente 0,971.

2. Se la raccolta in uno Stato membro supera la raccolta rettificata a norma del paragrafo 1, il prelievo va pagato sulla differenza tra la raccolta e il quantitativo di riferimento «consegne» di cui dispone lo Stato membro.

Articolo 5

Contabilizzazione delle consegne

1. Al termine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il quantitativo e il tenore di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che quest'ultimo gli ha consegnato durante il periodo in questione.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e marzo.

2. Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore che include almeno il quantitativo totale e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato nonché, se del caso, secondo quanto deciso dallo Stato

membro e per ogni produttore, il quantitativo di riferimento e il tenore rappresentativo di materia grassa per produttore, il quantitativo rettificato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi corretti nonché il tenore rappresentativo medio di materia grassa di cui dispongono tali produttori.

Se del caso, l'acquirente dichiara di non aver ricevuto consegne durante il periodo in questione.

3. Salvo caso di forza maggiore debitamente accertato dall'autorità competente, se l'acquirente non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, è tenuto a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un superamento pari allo 0,01 % per giorno civile di ritardo, dei quantitativi di latte e di equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Se, in mancanza di dichiarazione, tali quantitativi non sono noti, essi possono essere stimati dall'autorità competente. Tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 100 000 EUR.

4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1° luglio, le sanzioni contemplate all'articolo 13, paragrafo 3, si applicano allo scadere del termine di 30 giorni dalla messa in mora da parte dello Stato membro, salvo nel caso previsto al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo. Il paragrafo 3 del presente articolo resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.

Articolo 6

Dichiarazioni di vendite dirette

1. Per quanto riguarda le vendite dirette, alla fine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 il produttore riepiloga in una dichiarazione — prodotto per prodotto — i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi venduti direttamente nei mesi di febbraio e marzo, oppure di un trecentosessantaseiesimo dei quantitativi venduti direttamente nel periodo di 12 mesi in questione.

2. Ogni anno, entro il 15 maggio, il produttore trasmette la suddetta dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro può stabilire che un produttore che dispone di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta sia tenuto a dichiarare, se del caso, di non aver venduto latte durante il periodo in questione.

3. Se il produttore non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, è tenuto a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,01 % per giorno civile di ritardo, del quantitativo di riferimento «vendite dirette» di cui dispone ma tale importo non può tuttavia essere inferiore a 100 EUR né superiore a 1 000 EUR.